

Di Gambérini Gaetano nulla affatto io vi dirò, o signori, già vi provai ch'egli se fu di vita cattiva un tempo, non lo fu dappoi, vi provai ch'egli piuttosto fu un malaugurato bersaglio della cessata polizia; vi dissi anche all'appoggio delle ammissioni del P. M. che pure data per vera l'associazione egli nè fu nè poteva essere uno degli associati malfattori, sia per mancanza del voluto coraggio personale, sia per l'età troppo avanzata, sia per l'indole sua imprudente e bisbetica che accenna a tutto fuorchè all'attitudine a mantenere un giuro di segretezza e di silenzio quale non può non essere un giuro di rapina e di sangue.

Sostenni inoltre che Gambérini non fu mai ozioso nel senso della legge.

Anche questo, o signori, mandatelo col vostro responso in seno alla misera sua famiglia che conta i giorni senza pane come le lagrime che versa: mandatelo in seno alla società che da lui nulla assolutamente può temere.

Rispetto ad Aldrovandi Cesare io vi stabilii che per lui la prova di incolpabilità è evidente e chiara come la luce del meriggio. Dal 18 maggio 1859 sino al 27 luglio 1862, giorno del suo arresto in Sinigaglia, egli non dimorò più in Bologna. E come adunque sostenere ch'egli faceva parte dell'associazione dei Malfattori di qui? Aldrovandi è di buoni antecedenti, esso non subì che due sole procure nel 1856, gravi se si vuole, ma la sua causa non fu neppure portata al giudizio per inefficacia di prove. Chi avrà ora diritto di rinfacciargli per questo una colpa che non fu dal tribunale rinvenuta? Aldrovandi perdè un congedo ed un certificato militare di buona condotta, o se così piace ancora, li consegnò incautamente ad un'amico che in via di favore glieli richiese. Vorrà egli dire questo che Aldrovandi è della associazione perchè tutto al più poteva essere amico di un'associato? Voi sentiste che cosa vi disse al riguardo di questo erroneo concetto dell'accusa l'insigne avvocato Mazzucchi allorché quando vi parlava giorni sono, incidentalmente, di Antonio Torri nel ragionarvi del suo cliente Giovanni Sabattini, e basti.

Soltanto è per debito di difesa verso Aldrovandi e per sentimento di lealtà verso un Canuto Vaccari ed un Giuseppe Bignami, entrambi residenti a Forlì, i quali a dir vero con poca carità furono trattati dal rappresentante illustre della legge. Io debbo far noto d'aver ricevuto il 28 febbraio p. p. due lettere dei medesimi, i quali m'incaricano di giustificarli menando essi l'agio delle parole che si leggono al N. 173 del resoconto di questo dibattimento profferite a loro riguardo dal P. M. allorché diceva « Cesare Aldrovandi partì da » Bologna, andò a Forlì e con chi andò a Forlì? con Canuto Vaccari e con altro detto il Saladino (Bignami) entrambi pessimi soggetti, entrambi detenuti, entrambi conosciuti siccome truffatori, siccome ladri ». Cotestoro si lagnano come siffatte parole nel mentre sono ingiuste pregiudicano grandemente il loro buon nome, i loro affari commerciali. Si lagna il Vaccari perchè dalle parole del P. M. pare risulti ch'esso fosse detenuto all'atto che lo stesso P. M. le pronunciava, quando ciò non sussiste, essendo egli allora ed oggi totalmente libero e tranquillo. Che se in un tempo remoto ed in età sua giovanile fu condannato, seppe poscia pentirsi ed emendarsi, sicchè con persone le più distinte ed accreditate, delle quali gli è concessa la piena stima, egli agisce operazioni e negozi importanti in commercio, negozi, operazioni e fiducia che non gli potrebbero derivare se non dalla sua onoratezza. Il Bignami poi dichiara che mai per nessun titolo penale fu inquisito nè detenuto, e che solo lo fu per ragioni meramente civili come altra fiata si disse, ed oggi si trova egli pure pienamente libero per aver riparato a disappunti e cambiali che contro ogni suo volere lo trassero in uno di quegli abissi in cui non di rado precipitano anche i più onorati e floridi commercianti, e che non pertanto non è lecito addebitarli di inonestà, di truffa o di ruberia.

Questo in succinto è il concetto di quelle due lettere.

Fratanto attenderò in religioso silenzio l'oracolo che dai rappresentanti della pubblica coscienza quali voi siete, sarà profferito. Per parte mia ve lo dico apertamente e senza tema di errare, l'accusa di associazione di Malfattori ri-

spetto all'Aldrovandi ha più dello strano che del possibile, non dirò del probabile e del giusto. Io ritengo che forse per nessun altro degli accusati attesa la evidenza dei riscontri, per qualunque ne sia *al pari dell'Aldrovandi estraneo*, potesse più luminosamente di lui comprovare la irragionevolezza, la insussistenza, la meschinità della datagli accusa.

Per ultimo vi dirò di Ulisse Baldini, e su questo mi è di mestieri soffermarmi alcun poco, essendosi a mio avviso modificata alquanto la sua morale e giuridica condizione in queste ultime tornate della causa.

Vi fu provato che Baldini Ulisse non apparteneva alla pretesa associazione dei malfattori, che non è un disgraziatissimo, un diffamatissimo ladrone come disse il P. M., fu rettificato l'asserto dell'Accusatore Pubblico in quanto che non buoni falsi, ma uno solo della Banca Romana, in età giovanissima, fu falsato dal Baldini, più spintovi da ambizione, da male istigazioni che da coscienza del fatto proprio e delle conseguenze del medesimo e ciò si disse comprovato dalla sentenza che alla mitissima pena di soli 50 giorni del già sofferto carcere lo condannava. Si stabilì che non intimità, non amicizia passava fra lui ed alcuni dei più famosi accusati, ma nulla più che una relazione, una conoscenza qualunque contratta fuor di paese e quando già non erano pregiudicati, fatto questo troppo naturale avvegnacchè l'uomo in lontane regioni di buon grado cerca togliersi allo isolamento che lo circonda e s'insinua con tutto che gli possa far richiamare la vita, le abitudini, l'idioma, la ricordanza in breve del suo natio paese, della sua cara patria. Fu veduto però che tale conoscenza era affatto occasionale e non necessaria nè vincolata menomamente, sicchè vedemmo il Baldini, il quale niun'attinenza aveva coi bolognesi stanziati nel 1855 a Costantinopoli, partirsene in corto periodo di tempo per Grecia dove andò a stabilirsi coltivando sempre ed esclusivamente l'esercizio dell'arte sua che mai non aveva abbandonata, lo vedemmo resituirsi da solo dopo tre anni in Bologna.

Rimaneva smentita da noi solennemente la graziosa affermata del P. M. tendente ad insinuare che il Baldini nel 1860 a Zola Predosa fabbricasse tondini da servire a falsa moneta ed eludesse poi la Giustizia facendoli credere destinati a divenire bottoni per la guardia nazionale e per le regie truppe (bottoni di cui in realtà esso, il Baldini, in società con certo Faccioli avevano assunta la provvisione e la fornitura) e siffatta assertiva venne smentita colla lettura parziale della sentenza della sezione d'accusa di questa eccellentissima regia Corte d'Appello del 1 giugno 1863.

Sostenemmo infine che non fu arte comica come pretendeva il P. M. la commozione palesata dal Baldini all'atto del suo interrogatorio, che invece fu l'espressione del più vivo dolore in cui si espandeva l'animo del Baldini alla ricordanza dei giovanili travimenti e trascorsi delle gravi sue sventure di quelle che pure erano piombate sulla sua famiglia e sulla di lui madre, alla ricordanza ancora del defunto suo genitore sulla cui tomba egli sentiva indescrivibile fremito che dovesse ricadere il disonore che a lui stesso in faccia al mondo derivava per le ingiuste incolpazioni che lo avevano fatto tradurre a questo tremendo e troppo celebre giudizio.

Ed oggi si potrebbe aggiungere a riguardo del Baldini come esso è provato luminosamente innocente dal Bonafede, il quale esperto come si addimostrava delle opere di tutti i malfattori che infestarono il nostro paese e coi quali egli divideva e fatiche e rischi e profitti, nulla potè dirvi a riguardo del Baldini ed anzi perchè il medesimo potesse purgarsi da una colpa a lui erroneamente addebitata, gli prometteva di assisterlo esso medesimo come testimonia; della quale promessa pentitosi dappoi perchè ben conobbe a quali conseguenze poteva egli esporsi verso i suoi complici mandandola ad atto, si esibiva di fornire al Baldini piuttosto la non indifferente somma di scudi 60 perchè potesse trovare un valente difensore che lo salvasse dal pericolo, che lo incalzava, che come spada di Damocle gli pendeva terribilmente sul capo. — E Bonafede nonostante l'astio che palesò sempre a questo pubblico

dibattimento verso il Baldini, dovrà pur sempre confessare che nulla di male sul di lui conto sapeva. E dell'astio che si dica dal P. M. Buonafede se aveva una irragionevole causa sì, ma pure una tremenda una prepotente causa contro Baldini il quale persisteva nel dirgli che lo avrebbe costretto anche a suo malgrado di venire al dibattimento, a questo dibattimento a cui il Buonafede ricusavasi virilmente di presentarsi perchè capiva che qui sarebbe trattato di svelare le proprie e le altrui vergogne, quelle vergogne e quelle colpe che già al Baldini in via amicale avea esso Buonafede dichiarate. Questo e non altro fu il motivo che spinse il Buonafede a tentare la vita del Baldini. E sappiatelo una volta e bene o signori giurati che non fu rescistiscenza, non fu pentimento che spinse il Buonafede a palesare ciò che ei disse a questa udienza; ve lo dirò io; no, non fu altrimenti la tema di quel codice divino ed eterno che a noi impose naturalmente, non fu tema di quel codice che oggi ci governa, ma la tema e spavento di quello del Basso Centro, com'egli disse, codice che noi spiegheremo ragionevolmente non già coll'adottare l'interpretazione data dal P. M. che cioè voglia intendersi quello dell'associazione dei malfattori, ma invece col dire che significa e vale il codice di tutti i ladri del mondo, per i quali è legge di non confessar mai il proprio delitto o pena, che i complici o gli aderenti di questi ne pigliano le più aspre vendette. Sì, fu quel codice che lo spinse a parlare, quel codice senza cui niuna tristizia si avvererebbe in mezzo agli uomini, od avverata si saprebbe impunita perdurare. Né vi appaia paradossale questa mia illazione o signori, essa invece è logica e stringentissima massime nel caso nostro. E di fatto: non appena il Buonafede era stato sorpreso dagli agenti carcerari in atto di aggiungere agli altri suoi tanti misfatti l'assassinio di Baldini, fu tosto da questi separato e posto in istato di punizione e si mise tosto mano ad un procedimento. Ora considerate il Buonafede disgiunto dal Baldini, da colui al quale cotanti riveli esso aveva fatti, dal quale temeva di essere altamente compromesso, anche da quel Baldini che dopo il tremendo suo tentativo doveva credere estremamente sdegnato contro di lui e disposto a tutto manifestare all'autorità, considerate questo o signori e vedrete se il Buonafede non aveva tutto a temere da quel codice formidabile contro di cui vi abbiamo data la definizione, e che per tutti i tristi tien luogo di quella legge immortale e santa che è guida e rifugio dei buoni.

Che fece egli allora il Buonafede? Non esitò e si decise nel suo concetto nel suo dubbio, nella sua astuzia e nezza a prevenire od almeno ad essere contemporaneo in ogni caso al Baldini nel offrirsi rivelatore colla speranza che almeno per misericordia, sotto l'apparenza di rendere un grande servizio alla giustizia (servizio della cui importanza e moralità come del modo e della fede onde vuol essere accolto, vi fu così egregiamente ragionato dagli onorevoli miei colleghi ai quali in tutto e per tutto su ciò mi unisco e mi immedesimo) colla speranza dissi che sarebbe stato sottratto al terribile sindacato del codice esecrato e tremendo. Sindacato che ha per giudice inesorabile il coltello ed il pugnale. Che del resto lo sdegno trapeante dalla deposizione di Buonafede Cesare che manifestamente lasciava trasparire com'egli subisse in quell'atto una straziante necessità, e la sua orrida, orridissima sentenza in ordine alla lanterna del Pini, che tutti ricordiamo, provano che il credere Buonafede contrito e rescipiscente sarebbe un fare oltraggio alla nobiltà e alla generosità di un onesto e religioso pentimento che rigenera, quando è sincero, l'uomo, e lo fa novellamente degno della pubblica estimazione della pubblica fede.

Si può soggiungere che altra concludentissima prova dell'innocenza del Baldini si trae da quel biglietto da lui scritto per evitare una possibile personale contesa e che pochi giorni or sono gli fu sequestrato in carcere. In esso voi sentiste come il medesimo richiesto se fosse in grado di smentire il Buonafede sovra una data circostanza, rispondeva che non avendo coscienza di poter escludere od affermare la circostanza stessa, rifiutavasi apertamente di secondare l'espressogli desiderio, giacchè egli era puro

ed innocente né voleva macchiarsi con un' indegna e disonesto azione non avendo egli colpa veruna a rimproverarsi. Ecco o signori il linguaggio del Baldini verso uno di quelli che gli si voleva ad ogni costo aggiustare come intrinseco amico: giudicherete voi se sia tale il linguaggio di un colpevole di un diffamato, di un ladrone, di un associato a malfattori.

Ed è tanto più urgente questa prova, se il qui accennato incidente si colleghi alle precedenti diuturne e calorose insistenze che il Baldini usava col Buonafede perchè s'inducesse a manifestar tutto senza riguardi sia per salvar lui provandone l'innocenza, che per togliere di mezzo certa gente infesta e malnata che non vive che per altrui danno. Ah! signori, di qui appare tutto intero e nudo l'animo del Baldini, queste sue parole dirette ad uno che di malfattori e di ladri se n'intendeva e li conosceva a fiuto come il braccio odora il tartufo che si nasconde nelle viscere della terra e che, come ne avete prove, tutti ad uno ad uno ne ricorda e pronuncia i nomi, non potevano non suonare il vero, non potevano non essere l'espressione profonda e non simulata della coscienza di Baldini che si sapeva del tutto innocente e che tale incessantemente si proclamava.

Contro Baldini furono pure dirette altre due accuse, una d'aver preso parte alla grassazione Pepoli e ciò fu smentito, lo stesso P. M. desistè dall'accusa. E questo fatto non è solo una giustificazione speciale per lui, è invece un'ulterior prova ch'esso non fu dei malfattori né a questi associato non solo, ma riflette poderosamente sull'altra accusa che a carico dello stesso parve dall'Oratore della legge mantenuta, quella vogliam dire di aver egli fatto parte della masnada che la notte 11 dicembre 1861 invase i locali della Stazione della Ferrovia in Bologna.

E di vero quali sono le prove dedotte contro Baldini a questo riguardo? Ve lo disse e dimostrò abilmente il difensore della pubblica clientela cui questa parte di difesa fu affidata.

E per omaggio al vero mentre ommetteremo di rian dare gli argomenti che tutti militano a favore del Baldini, dobbiamo dire che lo stesso P. M. meglio forse considerate le cose, implicitamente veniva nella nuova sua requisitoria a ritirare la accusa per medesimo, il cui nome non profferì mai, mentre nessun altro di quelli degli altri accusati di questo grave reato ne tacque. E noi crediamo far onore al P. M. quando riteniamo che abbia voluto prescindere da tale accusa contro Baldini che per verità dovè egli stesso riconoscerla troppo vaga e desituata di qualsiasi fondamento.

Voi riterrete adunque o signori giurati col P. M. che alla grassazione Pepoli, Baldini Ulisse non prese parte, riterrete poi colla difesa che il medesimo non partecipò neanche a quella della Ferrovia, e che non fu mai associato a malfattori. Cosicché, son certo, ne proclamerete la innocenza, che da' suoi atti, dal suo contegno dal suo sembiante, dalla sua parola tutta traspare.

Di Baldini non più! Io vivo tranquillo che già voi, prestantissimi signori giurati, lo assolverete togliendolo per sempre all'onta in cui è per coprirsi, il vostro giudizio sarà ansa e sgabello, perchè ridonato alla società, si rinfanchi nei geniali suoi studi e per le vie dell'onore e della virtù si sollevi a quell'altezza a cui l'artistico suo genio possano aspirare e pervenire. Ridonate o signori alla società il giovane Baldini che le tornerà utile, e la società stessa e l'Italia vi sarà grata di aver loro così serbata una gloria, di avere pronunciato un verdetto, che nell'istante faceva ragione e giustizia, contribuiva al migliore sviluppo ed incremento di quelle arti sublimi del bello per cui noi fummo, siamo e saremo sempre l'invidia del mondo.

Signori Giurati! raccoglietevi pure nel Santuario della vostra coscienza e v'assisti, vi guidi e v'illumini Iddio. Abbiate presente che la causa che vi fu commessa è piuttosto unica che rara nella storia delle Cause Celebri Criminali.

Abbiate presente che la fallibilità nell'uomo è purtroppo un doloroso vero che non di rado si riscontra, è una triste condizione della nostra frale natura.

Abbiate presente ancora quanto vi disse il P. M. all'aprir-

si di questo pubblico dibattimento, che i Romani quando era a compiersi grave opera, dicevano *caveant Consules* ed oggi siate cauti voi, o signori giurati!

Siate cauti perchè giustizia, perchè coscienza, religione ed umanità lo esigono.

Cauti perchè il fardello di cui foste caricati, il mandato che avete a compiere è gravissimo, è di immensa difficoltà.

È fatto storico che dopo un fatalissimo errore giudiziario avvertatosi in Venezia ogni volta che i Tribunali si dovevano accingere a profferire un giudizio fu prescritto che dovesse precedere ai giudici l'avvertimento di sovvenirsi del Povero Fornaretto — Oggi io dirò anche a voi: ricordatevi, o signori giurati, ricordatevi che siete uomini!

L'avv. FILIPPI dice ad un dipresso :

Eccellenze, Cittadini Giurati.

Con voi la difesa e gli accusati hanno comune il desiderio di affrettare il termine di questo lungo e colossale giudizio; epperò nel ribattere, a cui mi accingo, gli argomenti nuovamente adottati dal P. M., io mi restringerò unicamente a quelli che a mio avviso possono aver esercitata una qualche impressione sull'animo vostro e sulla vostra ragione.

Non vi parlerò del capo d'accusa di associazione di malfattori, e tanto più io debbo tacerne perchè i miei colleghi troppo bene vi dimostrarono essere infondata siffatta accusa, nè esistere e molto meno essere provato il concorso di quegli estremi, dai quali sorge il reato previsto dall'art. 426 e dagli articoli seguenti del codice penale.

Due sole osservazioni di fatto io credo dovervi fare; l'una riguarda le tre famose lettere che Campesi afferma essergli state date da Gaetano Bertocchi in Voghera, onde gli servissero di mezzo di farsi conoscere da Palmerini e da Sabattini Giovanni, e l'altro la somma, che il P. M. disse essere stata spesa dai camerati nel tempo di loro carcerazione dal marzo 1862 al maggio di quest'anno.

L'egregio rappresentante dell'accusa, il quale passò all'analisi delle tre lettere or menzionate, sostenne che le medesime erano scritte da un bolognese per un bolognese, e non potevano esserle per un piemontese e da un piemontese; e credette di dimostrarlo colla cognizione, che in lui riconosce perfetta del dialetto di questa nobile Bologna, ove sortì i natali, ma che invece non gli posso accordare per quanto riflette il dialetto del mio paese nativo.

Oh! io non presumo certamente di conoscere per bene il dialetto bolognese tanto da poterne parlare, sebbene io dimori qui da maggior tempo di quello che l'egregio rappresentante del P. M. abbia soggiornato a piè delle Alpi; mi limito quindi a dire, che se quelle lettere si possono anche ritenere scritte da un bolognese per un bolognese (e ben può scorgere il P. M. la larghezza della mia ipotesi), convengono però pienamente ad un piemontese che scriva ad un altro suo compaesano.

E lo provo, o signori, col fare una traduzione letterale della prima di quelle lettere, anzi per non abusare del vostro tempo, di un brano e del primo periodo della prima lettera.

(L'oratore legge il testo della prima lettera e ne fa la traduzione letterale in piemontese).

Io non temo di essere smentito, ed ogni mio compaesano potrebbe, ne son sicuro, far fede della esattezza dei miei detti.

Onde se da una parte poniamo lo stile, la lingua, i concetti di quelle lettere che stanno bene in bocca ad un piemontese, e se d'altra parte noi confrontiamo lo stile delle lettere medesime con quelle altre, che sono attribuite a Bertocchi, e specialmente alla lettera 15 maggio 1862 diretta a Palmerini, noi siamo indotti senza più a dire che è vero quanto afferma il Bertocchi stesso, aver egli scritte quelle lettere per Campesi dietro la costui dettatura per essere inviate ad un oste di Pavia, e che perciò vien meno quell'appoggio che il contadino di Giarole voleva trarne a conferma delle sue parole.

Nè voi dovete porre in oblio come il Campesi si fosse prefisso di aver quelle lettere per provare la verità dei suoi detti e della confidenza che in lui riponeva il Bertocchi, epperò non abbia trasmessa diligenza, arte ed inganni per averle, ed abbia abusato della buona fede di Bertocchi, pur adoperando ogni cura di evitare parola, concetto, che si riferissero a Bologna ed alla causa di carcerazione del Bertocchi stesso; e ciò tutto, acciò Bertocchi non scoprisse la rete che contro lui veniva tesa dal suo compagno di carcere.

Ma di ciò non più; ampiamente vi fu ragionato di quelle lettere, e voi senza dubbio terrete presenti all'animo vostro tutte le dimostrazioni datevi.

Un altro rappresentante del P. M. credette di trarre una prova dell'associazione dalle somme che vennero somministrate ai carcerati, e che ascenderebbero a L. 24,745 per 104 accusati, dal marzo 1862 all'15 maggio 1864.

L'aritmetica viene a distruggere l'argomento dell'accusa.

Infatti dividendo L. 24,745 per i cento e quattro imputati ne consegue che essi avrebbero avuto nell'intervallo sumenzionato e per ciascuno L. 237 e qualche millesimo; all'anno avrebbero avuto L. 118. 50, ed al mese poco più di L. nove!

Ecco il grande soccorso! ecco le ricchezze sfondolate della associazione! nove franchi al mese, che sfumano nella provvista di un pò di tabacco, di un bicchier di vino al giorno!

E ciò tutto, tacendo che alcuni fra gli accusati, come Galanti, Palmerini, Sabattini, ebbero li soccorsi maggiori perchè i loro mezzi di fortuna loro permettevano tal cosa, e che Donati, come risultò ampiamente e lo confessa il P. M., ha un soccorso ragguardevole mensile dai suoi compagni facchini alla ferrovia.

L'oratore della difesa fa alcune altre osservazioni di fatto sull'associazione, poi così prosegue:

Vengo quindi senz'altro ai capi di speciale imputazione, ed al primo fra questi alla grassazione o rapina a pregiudizio del signor Padovani Angelo.

Si adoperò il P. M. di dimostrarvi l'errore in cui sarebbe caduta la difesa, intorno all'ingenerare del reato, come quella che esprimeva un dubbio sulla esistenza della circostanza aggravante delle gravi minacce di morte che avrebbero avuto luogo contro il Padovani.

Questo dubbio non venne punto dissipato dalle parole dell'egregio rappresentante l'accusa.

Egli pose a confronto, come già aveva fatto la difesa, i paragrafi 346 e 350 del regolamento pontificio, vigente nell'epoca in cui si perpetrava il gran misfatto. Ma nel fare ciò egli non pose mente a due cose; primo, non osservò che il § 346 parla di *rapina a mano armata, e con gravi minacce di morte*; secondo, passò sopra alle espressioni del § 350, il quale accenna alle circostanze riguardanti l'invasione o nelle abitazioni di campagna, od in qualunque luogo campestre, chiuso

od aperto *con minacce*, notate, o signori, o *con ostensione di armi*.

Ora par evidente che se il § 346 richiede le due condizioni, che l'assalitore sia a mano armata e che usi *gravi minacce di morte* alla persona assalita, distingua assai bene tra l'imbrandimento dell'arma, le minacce; sia pure che la prima possa costituire una minaccia, ma non si potrà dire che il legislatore in tale atto riponga la minaccia e la *minaccia grave di morte*, perchè espressamente richiede la esistenza delle minacce stesse; in caso diverso avrebbe detto unicamente la rapina a mano armata. Ed è chiaro, sembra, che si potrà solo allora giudicare che le minacce sieno di morte, se colui, il quale ne è l'autore, non manifesta in modo attendibile e tale da farcele afferrare l'intenzione stessa, e la estensione del danno minacciato.

Sarebbe stato inutile che si parlasse dalla legge di *minacce gravi di morte* se la espressione *armata mano* cioè avesse già voluto indicare.

Nè regge il detto del P. M. che l'*imbrandimento* di una arma sia per usare le sue parole, minaccia tacita ma più eloquente di morte di quello che lo possano essere le minacce verbali, e le minacce verbali di chi ha la mano armata; poichè allora noi dovremmo dire che il silenzio è più eloquente, è più espressivo del linguaggio; un movimento della persona sarebbe più sicuro indizio della volontà umana, di quello che lo sia la parola ch'escia dal suo labbro; parola che è pur l'interprete migliore dell'uomo!

Che possa poi esistervi rapina a mano armata e senza le gravi minacce di morte, ne è prova eloquente il fatto di cui ora ci occupiamo; giacchè voi ricordate senza dubbio che l'Angelo Padovani ricisamente affermò che niuna minaccia è molto meno grave e di morte egli intese dai malandrini penetrati nel suo banco.

Il § 350 poi espressamente distingue le minacce dall'*ostensione d'armi*, come mezzo atto d'incutere terrore; nè parla dell'*imbrandimento di arma*, nè di *mano armata*; dal che, parmi, si debba raccogliere che nella *parola ostensione di armi* sia compreso l'*imbrandimento dell'arma*, e se vi è compenetrato quest'atto ne deriva senza più che quest'atto è diverso dalle *minacce* perchè la legge lo distingue,

Onde mancandovi la prova, anzi essendo escluso dal detto del signor Padovani, che sianvi state nel caso presente le gravi minacce di morte, sebbene armati fossero i suoi assalitori, Voi, o signori giurati, non potete ammettere la esistenza della circostanza aggravante delle minacce stesse.

L'oratore passa a ribattere li appunti messi in campo dal P. M. contro Ceneri Giacomo, Gardini Alessio dedotti dalla deposizione di Gioacchino Crescimbeni, il quale non aveva fatta alcuna promessa, come sostiene l'accusa, alli Ceneri e Gardini nè alcuna ne aveva ricevuta avendo il Crescimbeni ciò espressamente escluso; venendo poi al Ghedini Giovanni, al suo riguardo così si esprime:

Che le ricognizioni di cui si fa arma il P. M. per sostenere l'accusa contro il Ghedini siano tali da non poter ingenerare una convinzione di colpeabilità, è, lasciatelo ch'io lo dica, una verità che si scorge a colpo d'occhio.

E come infatti potete voi credere al signor Busi, che oggi afferma di sembrargli di riconoscere uno per Giovanni Ghedini, e domani afferma in eguali termini di riconoscere un altro? E questa è verità! voi intendete la lettura delli atti di confronto; come voi ricordate il contegno dal Busi tenuto, che passeggiava su e

giù sul limitare della porta della casa del Padovani, che non aveva posta nè aveva motivo di porre attenzione alle due persone che uscivano dal banco.

E la parola di chi dice *mi par* di riconoscere una persona che da lui sarebbe stata vista tre anni prima, potrà nell'animo vostro produrre forza veruna? Io nol credo.

Ugualmente il detto del sig. Padovani Ernesto, il quale affermò di non poter giurare, che la persona vista da lui tre anni prima sia il Ghedini, ma solo di *parergli*, il detto di Padovani che qui dinanzi a voi ricobbe il Ghedini stesso pel Catti, potrà esercitare impressione su voi? Io nol credo.

Il detto poi di Malpensi, che adopera anch'egli *mi pare* riguardo al Ghedini, che dice di *parergli* di averlo visto lontano dal luogo del misfatto in atto di chi tranquillamente cammini; il detto di Malpensi, che il giorno 5 dicembre 1863 allorchè gli veniva presentato il Ghedini in mezzo a due altri ritenuti adoperava queste espressioni: *dichiaro non trovare fra quei tre individui la persona di cui ho parlato nella mia deposizione più robusta* e che poi qualche giorno dopo dichiara *parergli propriamente il Ghedini* colui che fu visto da lui presso la Grada, oh! non può, o signori, aversi in conto di una ricognizione capace a tranquillare la coscienza nostra!

Prosegue il difensore a confutare li argomenti dell'accusa e persiste nelle conclusioni già innanzi prese pei suoi clienti.

Passa poi l'avvocato a parlare delle grassazioni Popoli, di Marzabotto, Brazzetti, del furto Zanetti ed infine della grassazione alla ferrovia.

Si ferma lungamente a dimostrare infondati gli argomenti del P. M. il quale afferma credibili i detti del Pietro Campesi anche quando dice di aver avute confidenze dal Luigi Mariotti cercando di spiegare le contraddizioni e le reticenze di quel testimonio colla compassione che sentiva pel Mariotti padre di 3 figli. E qui l'oratore così esprimevasi:

Strana ed inverosimile per sè è la spiegazione pretesa darsi dal Campesi, ch'egli abbia taciute al comandante Balla le confidenze versategli nell'animo dal Mariotti, confidenze (cui nel giorno 12 gennaio 1863 diceva il Campesi al giudice istruttore non aver avute di sorta) perchè trattenuto dal parlarne dalla compassione che sentiva pel Mariotti.

Si desidererebbe infatti sapere quando abbia cominciato e quando abbia cessato questa compassione; giacchè, a quanto risulta dalle sue deposizioni scritte, il silenzio suo avrebbe durato fino alli 18 gennaio 1863, in cui al giudice istruttore incominciava a parlare di rivelazioni fattegli dal Mariotti nè si sarebbe più fatto sentire nel corso del procedimento scritto; e giacchè nell'udienza 20 maggio egli ancora avrebbe detto di non *aver avute confidenze* da Mariotti, e nelle successive udienze ce n'avrebbe dichiarate tante!

Io credo, che se un testimonio difensionale avesse tenuto simile contegno, fosse cadute in tante e così solenni, il P. M. avrebbe fatto sentire la sua eloquente voce o per prendere conclusioni contro tal testimonio, o per ribatterne i detti; ma il P. M. anzi sostiene, che il Campesi è degno di tutta fede!